

## La regolamentazione dei Trasporti Internazionali di merci su strada

Per trasporto internazionale di cose s'intende lo spostamento, a carico o a vuoto, del veicolo fra due o più Stati.

I trasporti internazionali di merci su strada sono regolamentati da **normativa comunitaria o da specifici accordi bilaterali o multilaterali** a seconda che siano effettuati nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione Europea o verso Paesi extra-comunitari. In virtù di tale regolamentazione, l'impresa italiana che vuole effettuare trasporti internazionali, deve essere munita di un **idoneo titolo autorizzativo**, cioè di un permesso specifico, che si deve trovare a bordo del mezzo durante l'esecuzione del servizio, e di uno **speciale requisito**, rappresentato dall'idoneità professionale per esercitare l'autotrasporto anche in ambito internazionale. Questa è la regola fondamentale dei trasporti internazionali, prevista dalla legislazione italiana che, ad eccezione delle leggi di ratifica degli accordi bilaterali o multilaterali, risulta disciplinare i trasporti internazionali.

Le imprese aventi sede all'estero sono altresì ammesse ad effettuare sul territorio italiano i trasporti internazionali consentiti dalle norme vigenti nel Paese d'origine ed a condizione che siano fornite del titolo valido per effettuare il trasporto internazionale richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali. La mancanza, l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto ... sono soggetti alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.

Da ultimo, va segnalato che nell'effettuazione di un trasporto internazionale di cose, il vettore italiano è soggetto al rispetto delle norme vigenti nel Paese nel quale il trasporto viene effettuato, quanto ad esempio al codice della strada (limiti di velocità, divieti notturni o festivi di circolazione, funzionamento particolare dei semafori, ecc...).

Analizziamo nel dettaglio la disciplina che regola i trasporti Internazionali.

### 1. Trasporti in ambito U.E. e Licenza Comunitaria

I trasporti internazionali effettuati tra Paesi aderenti all'Unione Europea ed all'interno di questi sono regolati dalla normativa comunitaria.

Al riguardo, si prende a modello la definizione comunitaria secondo cui devono essere considerati "trasporti intracomunitari":

- gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza e di arrivo siano situati in due Stati membri dell'unione Europea, con o senza transito in uno o più stati membri o Paesi terzi (ad esempio il trasporto dall'Italia verso la Francia)
- gli spostamenti dei veicoli i cui punti di partenza o di arrivo si trovano in uno Stato membro, con o senza transito in uno o più Stati membri o Paesi terzi (ad esempio il trasporto dall'Italia verso la Moldavia)
- gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti sopra citati.

Questi tipi di trasporti sono disciplinati dal regolamento **CEE 26 marzo 1992, n. 881**, che stabilisce che dal 1° gennaio 1993 ciascuna impresa di autotrasporto residente in uno Stato membro dell'Unione Europea può liberamente effettuare, senza alcuna limitazione quantitativa, qualsiasi trasporto internazionale all'interno della stessa U.E., a condizione che sia titolare di Licenza Comunitaria. In Italia, anche in base a quanto disposto dal sopra menzionato regolamento, viene posta come condizione, per il rilascio della licenza comunitaria, che l'impresa sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio dei trasporti internazionali, ovvero che disponga dei requisiti richiesti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale (con attestato completo).

La Licenza Comunitaria ha validità quinquennale rinnovabile e non cedibile a terzi ed è rilasciata dallo "Stato membro di stabilimento" (lo Stato in cui risiede l'impresa richiedente) al trasportatore di merci su strada per conto terzi che abbia i requisiti sopra riportati.

Il titolo originale, rilasciato dalla Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose (APC) del Dipartimento Trasporti Terrestri, deve essere custodito presso la sede dell'impresa, mentre le copie conformi (tante quante sono i veicoli a motore in disponibilità della stessa impresa, compresi quelli presi a noleggio, di massa complessiva fino a 6 tonnellate o portata superiore a 3,5 tonnellate), devono essere tenute a bordo dei veicoli impegnati nei trasporti internazionali ed esibite agli organi di controllo ad ogni loro richiesta.

La licenza comunitaria viene assegnata esclusivamente per i veicoli a motore, siano questi trattori stradali o autocarri e vale anche per i semirimorchi e rimorchi da questi trainati; non viene quindi rilasciata esclusivamente per i rimorchi o semirimorchi. Nel trasporto di merci in ambito comunitario, quindi, per veicolo si intende un veicolo a motore o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro.

La licenza comunitaria consente, dunque, anche il traino di veicoli rimorchiati (rimorchi o semirimorchi), immatricolati in Stati U.E. diversi rispetto a quello del veicolo a motore su cui insiste (aggancio misto in ambito UE).

## 2. Autorizzazioni bilaterali e trilaterali

La dottrina prevede quattro tipi di autorizzazioni internazionali:

- **autorizzazioni bilaterali** (in senso stretto) o **autorizzazioni a destino**: consentono di effettuare trasporti fra i due Stati firmatari dell'accordo;
- **autorizzazioni di transito**: consentono al vettore di uno dei due Stati firmatari di attraversare il territorio dell'altro Stato senza che venga caricata o scaricata merce in questo paese di attraversamento.
- **autorizzazioni triangolari**: consentono al vettore di uno dei due Stati firmatari dell'accordo, di fare trasporti fra l'altro Stato ed un Paese terzo, purché tale trasporto venga effettuato con l'attraversamento del territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo (ad es. un vettore bielorusso può caricare merce in Italia, con destinazione in Russia, purché ri-attraversi la Bielorussia);
- **autorizzazioni Paesi terzi**: consentono al vettore di uno Stato firmatario dell'accordo di effettuare trasporti tra l'altro Stato ed un Paese terzo, senza necessità di attraversare il territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo. Il trasporto in questi casi viene definito "paese terzo", in quanto le cose sono caricate in un Paese (ad es. Bielorussia), per essere portate in un altro (ad es. Russia) con un veicolo immatricolato in un Paese diverso da quello in cui il trasporto comincia o termina (ad es. Italia, se il trasporto è svolto da vettore italiano).

Alcune autorizzazioni possono essere utilizzate indifferentemente per effettuare sia trasporti di transito che trasporti a destino: dette autorizzazioni vengono per questo definite "generalì".

Le autorizzazioni bilaterali hanno validità dal 1° gennaio al 31 dicembre (o al 31 gennaio dell'anno seguente) e possono essere utilizzate una sola volta. Esse vengono rilasciate alle imprese aventi i requisiti (iscrizione all'albo con attestato valido anche per trasporti internazionali) a titolo precario: cioè ad ogni richiesta effettuata nel corso dell'anno, in rapporto al parco veicolare in disponibilità dell'impresa richiedente e nei limiti numerici del contingente accordato all'Italia.

L'impresa che ottiene ed utilizza almeno 11 autorizzazioni internazionali l'anno, a titolo precario, per lo stesso Paese, può chiedere al Ministero dei Trasporti, per l'anno successivo, la loro conversione

in assegnazione fissa, così da poter contare su un certo quantitativo di permessi necessari a svolgere i viaggi programmati su quella relazione di traffico.

Una volta ottenuta l'assegnazione fissa di autorizzazioni internazionali, l'impresa in questione può rinnovarla ogni anno, dimostrando sempre di aver utilizzato almeno 11 permessi (cioè almeno uno al mese)

Le autorizzazioni internazionali, sia a titolo precario che in assegnazione fissa, vengono rilasciate in via esclusiva dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Generale Autotrasporto di Persone e Cose (APC) di Roma.

Le domande per la conversione o il rinnovo delle assegnazioni fisse di autorizzazioni bilaterali vanno presentate, ai sensi del Decreto Dirigenziale 12 luglio 2006, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno (per l'anno successivo). Le autorizzazioni a titolo precario possono invece essere richieste in qualunque giorno dell'anno.

Si fa infine notare che le autorizzazioni internazionali per trasporti extra-UE vengono assegnate a titolo "personale" alle imprese aventi diritto, in forza dei requisiti da esse possedute, delle domande da queste avanzate e dell'utilizzo fatto registrare. Per cui non è ammesso il trasferimento di una o più autorizzazioni spettanti all'impresa, per vendita di uno o più veicoli ad altra impresa, ma solo per cessione totale di azienda. Le autorizzazioni internazionali possono quindi essere trasferite solo in caso di trasferimento d'azienda.

### 3. Autorizzazioni Multilaterali CEMT

La CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti) è un'organizzazione intergovernativa creata nel 1953. All'accordo aderiscono anche numerosi Paesi non appartenenti all'Unione Europea<sup>1</sup>. In Italia il trattato CEMT è stato ratificato con legge 9 marzo 1955, n. 224.

In base a tale accordo è stabilito dal Consiglio dei Ministri dei trasporti aderenti alla CEMT, un regime contingentato di autorizzazioni multilaterali, le quali consentono l'autotrasporto internazionale di merci, da parte delle imprese stabilite in un Paese membro della CEMT, tra Paesi membri della CEMT e/o in transito nel territorio di uno o più Paesi membri, con veicoli immatricolati in uno dei Paesi CEMT, compresi i tragitti a vuoto correlati a tali trasporti.

La merce caricata può avere anche un'origine diversa rispetto al Paese di carico.

L'autorizzazione CEMT è inidonea all'effettuazione dei trasporti da e per Paesi terzi rispetto alla CEMT stessa. Un vettore italiano pertanto, in possesso d'autorizzazione CEMT, non può caricare merce in Algeria (Stato non appartenente alla CEMT) per trasportarla in Italia, né può caricare merce in Italia destinata all'Egitto (altro Stato non appartenente alla CEMT).

Le autorizzazioni CEMT, inoltre, non consentono di effettuare trasporti di cabotaggio.

Le autorizzazioni sono rilasciate all'impresa dall'autorità competente del suo Paese di stabilimento, secondo le modalità e i criteri fissati dal Paese stesso e senza riferimento al numero d'immatricolazione del veicolo.

Quando si esegue un trasporto con un complesso di veicoli, l'autorizzazione è rilasciata dal Paese nel quale è immatricolato il veicolo a motore. Tale autorizzazione copre l'intero complesso, anche

---

<sup>1</sup> L'area geografica della C.E.M.T. comprende, oltre ai 27 Stati membri dell'Unione Europea, anche altri 16 Stati non comunitari. Si riporta l'elenco completo di detti Stati: Albania, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, ERYM (ex Macedonia), Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, ex Jugoslavia (adesso divisa tra Serbia e Montenegro), Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria

se il rimorchio o il semirimorchio non sono stati immatricolati o messi in circolazione nello stesso Paese del veicolo a motore, ma in un altro dei 42 Stati aderenti alla CEMT.

Le autorizzazioni CEMT possono essere di due tipi:

- annuali, valide per l'intero anno di contingentamento;
- a breve durata, valide per trenta giorni dall'inizio del viaggio. Dette autorizzazioni di breve durata non sono valide, ai sensi della Convenzione, per la circolazione del territorio austriaco.

L'autorizzazione può essere usata per un solo veicolo alla volta e deve trovarsi a bordo dello stesso tra il luogo di carico e quello di scarico, nonché durante tutto il percorso, in caso di viaggio a vuoto.

La disciplina vigente in Italia (**Decreto dirigenziale 12 luglio 2006**) prevede che ai fini del primo rilascio di un'Autorizzazione CEMT, un'impresa avente titolo deve fare richiesta di partecipare alla Graduatoria per l'ottenimento della citata autorizzazione:

- a) presentando una specifica domanda entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del rilascio;
- b) dimostrando di avere la disponibilità di veicoli adeguati (di massa superiore a 6 tonn. o di portata utile superiore a 3,5 tonn. ) a titolo di proprietà, leasing, usufrutto o vendita con riserva di proprietà;
- c) comprovando di aver svolto, con autorizzazioni bilaterali, almeno 11 viaggi nell'area CEMT, al di fuori della zona UE/SEE, nel periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda (dimostrando tali utilizzi con la restituzione delle autorizzazioni entro due settimane dall'utilizzo e per l'ultimo mese di novembre entro il 14 dicembre successivo).

Le autorizzazioni che si rendono disponibili ogni anno vengono, pertanto, rilasciate dalla Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose (APC) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, in base alla conclusione della citata graduatoria (basata anche sul numero dei veicoli in disponibilità dell'azienda e sul numero dei viaggi extra-UE fatti), alle imprese che si classificano nei posti utili della medesima.

© Infogestweb – Golia Riproduzione riservata